

**Legge**  
**sulla protezione della popolazione**  
 (del 26 febbraio 2007)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC);
- visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5785 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

Capitolo I  
**Disposizioni generali**

**Oggetto**

**Art. 1** La presente legge disciplina la protezione della popolazione e lo stato di necessità.

**Obiettivi**

**Art. 2** <sup>1</sup>La protezione della popolazione è un sistema integrato con il compito di coordinare l'intervento delle organizzazioni civili di aiuto e di salvataggio in caso di eventi maggiori o di catastrofe.

<sup>2</sup>Essa ha altresì lo scopo di garantire, in caso di stato di necessità, l'attività governativa e amministrativa e il funzionamento dei servizi tecnici indispensabili a livello cantonale e locale.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può definire il sistema di comunicazione (rete radio) compatibile e destinato a tutte le organizzazioni di sicurezza. <sup>[1]</sup>

**Cantone**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Cantone esercita la sorveglianza sulla protezione della popolazione e ne determina l'organizzazione.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione delle leggi federali e cantonali concernenti la protezione della popolazione, emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge.

**Comuni**

**Art. 4** <sup>1</sup>I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni partner nello svolgimento dei compiti di protezione della popolazione e designano all'interno dell'amministrazione una persona di riferimento.

<sup>2</sup>Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.

**Organizzazioni partner e loro compiti**

**Art. 5** <sup>1</sup>Sono organizzazioni partner nella protezione della popolazione le organizzazioni civili di soccorso e di salvataggio definite nella legislazione federale.

<sup>2</sup>Nella protezione della popolazione sono chiamate a collaborare in particolare le seguenti organizzazioni partner:

- a) la polizia, responsabile del mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
- b) i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;
- c) i servizi del sistema sanitario, compreso il soccorso d'emergenza, incaricati di fornire le prestazioni medico-sanitarie alla popolazione;
- d) i servizi tecnici, responsabili del funzionamento dell'infrastruttura tecnica, in particolare dell'approvvigionamento di elettricità, acqua e gas, dello smaltimento dei rifiuti e della disponibilità delle vie di comunicazione e della telematica;
- e) la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone in cerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità.

<sup>3</sup>Le organizzazioni partner collaborano tra loro.

**Intervento di altri enti o organizzazioni**

**Art. 6** <sup>1</sup>Quando i mezzi civili non sono sufficienti, le organizzazioni partner possono, su richiesta dell'autorità competente, essere affiancate a titolo sussidiario dall'esercito.

<sup>2</sup>Sono inoltre chiamati a collaborare tutti gli enti o persone che possono essere utili allo scopo di protezione della popolazione.

## Capitolo II **Organizzazioni di condotta e competenze**

### **Consiglio di Stato**

**Art. 7** Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per:

- a) assicurare la condotta, l'intervento e il coordinamento delle organizzazioni partner;
- b) assicurare l'istruzione e la formazione, anche degli organi di condotta locali;
- c) promuovere l'aiuto intercomunale, così come la cooperazione intercantonale e transfrontaliera;
- d) esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla presente legge.

### **Organi di condotta**

**Art. 8** <sup>1</sup>La direzione del sistema di protezione della popolazione è suddivisa in organi di condotta.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato definisce la composizione e la direzione degli organi di condotta e ne precisa le competenze.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato agisce per il tramite dell'organizzazione degli Stati maggiori di condotta.

### **Organizzazione degli Stati maggiori di condotta**

**Art. 9** <sup>1</sup>L'organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC) ha per scopo di:

- a) coordinare e predisporre l'organizzazione cantonale di condotta;
- b) coordinare e assicurare l'istruzione e la formazione;
- c) pianificare, verificare e promuovere l'aggiornamento costante dei preparativi;
- d) favorire lo scambio di informazione tra i partner.

<sup>2</sup>L'OSMC si fonda sulle seguenti strutture:

- a) Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC);
- b) Nucleo operativo catastrofi (NOC);
- c) Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI).

### **Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC)**

**Art. 10** <sup>1</sup>Lo SMCC è l'organo cantonale di condotta del Consiglio di Stato, che ne definisce la composizione, l'organizzazione e il funzionamento.

<sup>2</sup>Esso elabora le basi decisionali per il Consiglio di Stato, lo coadiuva nelle funzioni di direzione e coordinamento ed esegue le sue decisioni.

<sup>3</sup>La sua attivazione è decisa dal Consiglio di Stato o, in caso di impedimento di questo e in successione, dal suo Presidente, da uno dei suoi membri o dal capo del NOC.

### **Nucleo operativo catastrofi (NOC)**

**Art. 11** <sup>1</sup>Il NOC è un organo interno allo SMCC, subordinato al Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento competente.

<sup>2</sup>Esso è competente quando le circostanze lo esigono, per predisporre e coordinare, in collaborazione con le autorità locali, le necessarie misure d'urgenza e di assistenza e condurne l'attuazione; tali misure, qualora non abbiano potuto essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica.

### **Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI)**

**Art. 12** Lo SMEPI coordina l'intervento dei primi enti mobilitati, di regola polizia, pompieri e servizi sanitari.

### **Servizi coordinati**

**Art. 13** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d'applicazione al diritto federale volte ad assicurare in settori tecnico-specialistici l'impiego efficace del personale, del materiale, delle installazioni civili, militari e della protezione civile necessari per far fronte alla protezione della popolazione.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato istituisce un Servizio sanitario coordinato e ne definisce le competenze e l'organizzazione.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può istituire servizi simili in altri settori.

### **Installazioni**

**Art. 14** Per assicurare l'attività dell'organizzazione di condotta l'ente competente mantiene in uso i locali e le installazioni idonee; è possibile far capo ai servizi logistici di tutte le organizzazioni partner.

## **Istruzione**

**Art. 15** <sup>1</sup>Il Dipartimento predispone l'istruzione e l'esercitazione nell'ambito della protezione della popolazione.

<sup>2</sup>Scopo della stessa è il coordinamento delle organizzazioni partner nell'ambito della condotta mediante una formazione teorica e esercitazioni pratiche, costantemente aggiornate e indirizzate alla gestione di eventi maggiori e di catastrofi.

<sup>3</sup>Di principio, ogni organizzazione partner cura la formazione di base e l'aggiornamento tecnico dei propri quadri e del proprio personale di condotta.

## **Obbligo di prestare servizio**

### **a) Principio**

**Art. 16** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può chiamare a far parte dell'organo di condotta cantonale e dei servizi coordinati, come pure per la relativa istruzione:

- a) le persone che si mettono a disposizione a titolo di volontariato;
- b) i dipendenti dell'amministrazione cantonale;
- c) le persone particolarmente qualificate astrette al servizio di protezione civile che sono messe a disposizione a tale scopo.
- d) in casi eccezionali, altre persone alle condizioni di cui all'art. 17.

<sup>2</sup>Nell'ambito della condotta operativa e in funzione dell'organizzazione di condotta e delle competenze, ogni partner garantisce la messa a disposizione di quadri evitando un accumulo di funzioni.

### **b) Casi eccezionali**

**Art. 17** <sup>1</sup>L'obbligo di servizio giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. d può essere imposto unicamente in casi particolari dettati da eminenti interessi generali e solo nel caso in cui sia prevedibile che la collaborazione delle persone indicate nell'art. 16 cpv. 1 lett. a, b e c non permetterebbe di soddisfare i bisogni di personale o le esigenze di formazione in un determinato settore; tale obbligo, a livello di organizzazione cantonale di condotta, vale limitatamente per i servizi coordinati.

<sup>2</sup>Di regola non possono essere astrette persone che non abbiano ancora compiuto 18 anni o dopo l'età del pensionamento e coloro che giustificano gravi motivi di impedimento.

## **Rimunerazione**

**Art. 18** <sup>1</sup>Chi presta servizio ha diritto a vitto, alloggio e trasporto gratuiti.

<sup>2</sup>Le persone astrette giusta gli art. 16 e 17 hanno diritto a un'indennità calcolata sulla base dei parametri stabiliti nella legislazione federale.

## **Mobilitazione e intervento**

**Art. 19** <sup>1</sup>La mobilitazione e l'intervento delle organizzazioni partner sono disciplinati dalle normative che reggono la loro attività.

<sup>2</sup>Il coordinamento e la condotta delle operazioni è assunto dallo Stato maggiore di condotta cantonale.

## **Capitolo III Stato di necessità**

### **Definizione**

**Art. 20** Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d'emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l'attività amministrativa o i servizi d'interesse pubblico e la protezione e l'assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.

### **Dichiarazione e revoca dello stato di necessità**

**Art. 21** Lo stato di necessità è dichiarato e revocato:

- a) dal Consiglio di Stato per l'intero territorio cantonale o per parte di esso;
- b) dal Municipio sul territorio comunale.

### **Provvedimenti**

**Art. 22** <sup>1</sup>L'autorità che ha dichiarato lo stato di necessità è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, in particolare a:

- a) convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell'intervento;
- b) requisire i mezzi ed i beni necessari; valgono per analogia le norme del diritto federale sulla requisizione.

<sup>2</sup>Durante lo stato di necessità le autorità competenti non sono in particolare tenute a seguire le procedure ordinarie d'approvazione, autorizzazione, concessione e aggiudicazione. Esse devono, nel limite del possibile, salvaguardare gli interessi privati.

<sup>3</sup>La responsabilità dell'esecuzione e del finanziamento delle operazioni incombe all'autorità che ha dichiarato lo stato di necessità.

## **Informazione**

**Art. 23** L'autorità che dichiara lo stato di necessità informa con tempestività la popolazione sulla situazione; informa inoltre il proprio organo legislativo sulle misure prese non appena questo sia in grado di funzionare.

## **Capitolo IV Finanziamento**

### **Spese di preparazione**

**Art. 24** <sup>1</sup>Le spese di preparazione, segnatamente per l'organizzazione, l'istruzione e l'esercitazione degli organi di condotta sono a carico del Cantone e dei Comuni secondo le rispettive competenze.

<sup>2</sup>Le spese per la consulenza e per la messa a disposizione degli istruttori e del personale insegnante sono a carico del Cantone sulla base della tariffa decisa dal Consiglio di Stato.

### **Spese d'intervento**

**Art. 25** <sup>1</sup>Il finanziamento delle spese d'intervento è retto:

- a) dalle disposizioni speciali che regolano l'attività delle singole organizzazioni partner;
- b) dati gli estremi dello stato di necessità, dall'articolo 26 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 e dall'articolo 165 capoverso 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato e i Municipi coordinano le procedure per gli interventi di ripristino e per il loro finanziamento.

<sup>3</sup>Sono riservati i diritti di rivalsa verso terzi e gli aiuti finanziari previsti nella legislazione ordinaria.

## **Capitolo V Disposizioni particolari e rimedi di diritto**

### **Tutela del segreto**

**Art. 26** <sup>1</sup>Chiunque agisce in esecuzione della presente legge è tenuto all'obbligo del segreto in relazione a luoghi, atti e deliberazioni determinati dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

### **Rimedi di diritto**

**Art. 27** <sup>1</sup>Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.

<sup>2</sup>Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

<sup>3</sup>Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

## **Capitolo VI Disposizioni penali**

### **Violazioni delle norme della presente legge**

**Art. 28** Chiunque viola le prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive è punito con la multa fino a fr. 10'000.-- e, inoltre, nei casi gravi o di recidiva, con la pena detentiva fino a tre mesi. Nei casi di lieve entità o se l'autore ha agito per negligenza l'autorità competente può rinunciare all'azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.

### **Procedura**

**Art. 29** Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale sono perseguite:

- a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994;
- b) dall'autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva.

## **Capitolo VII**

## **Disposizioni finali**

### **Abrogazione di legge**

**Art. 30** La legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996 è abrogata.

### **Entrata in vigore**

**Art. 31** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore. <sup>[2]</sup>

Pubblicata nel BU **2008**, 307.

---

<sup>[1]</sup> Cpv. introdotto dal DL 18.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 206.

<sup>[2]</sup> Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 307.